CUP: B83D21014170006 - CODICE PROGETTO: ECS00000024

FONDAZIONE ROME TECHNOPOLE

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE

Data produzione bozza	05/05/23
Data versione finale	29/11/23
Data approvazione Cda	04/12/23
Data ipotetica di 1° revisione	04.06.24

Regolamento per l'affidamento di servizi e forniture

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina l'affidamento di contratti di servizi e forniture della Fondazione Rome Technopole (di seguito FRT), tenuto conto della sua carenza di qualificazione ai sensi dell'art. 63 co. 2 Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (in appresso il Codice).

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano al processo di approvvigionamento dei beni e i servizi necessari ad assicurare l'espletamento delle attività della Fondazione nonché il funzionamento dei suoi Uffici e il corretto svolgimento dei processi interni.

Dette disposizioni sono finalizzate ad assicurare che l'acquisizione dei servizi e delle forniture avvenga in maniera tempestiva e adeguata, nel rispetto dei principi di risultato, fiducia, accesso al mercato, buona fede e tutela dell'affidamento, conservazione dell'equilibrio contrattuale, tassatività delle clausole di esclusione e massima partecipazione, applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore declinati dagli artt. 1 e ss. del Codice nonché comunque dei principi di efficacia, efficienza, economicità, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, trasparenza e pubblicità.

Ai fini di cui sopra FRT – anche avvalendosi delle piattaforme e dei servizi dell'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale – assicura per quanto di ragione la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantendo l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operando secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.

Per gli affidamenti d'importo pari o superiori alla soglia dell'affidamento diretto FRT si avvarrà, nello svolgimento delle procedure di gara, di stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate o di strumenti di acquisto di queste ultime o di soggetti aggregatori, in linea con le regole meglio declinate al par. 12 che segue.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
- Codice civile.
- I rinvii agli allegati al Codice dovranno intendersi riferiti al corrispondente regolamento ai sensi dell'art. 17 comma 3 della legge n. 400 del 23 agosto 1988, una volta che questo secondo sarà adottato, determinando l'abrogazione dei primi.

3. IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, nonché dell'eventuale struttura di supporto di cui al comma 6 del testé menzionato articolo del Codice, assicura il completamento dell'intervento nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2 al Codice. Coordina in ogni caso il processo realizzativo dell'intervento nel rispetto dei costi preventivati e della qualità richiesta. Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli sono attribuite da specifiche disposizioni del Codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell'intervento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. Acquisisce tra l'altro, nel rispetto delle norme di legge, il CIG rilasciato dalla piattaforma ANAC, che deve essere riportato su tutti i documenti contabili e amministrativi relativi all'acquisto.

Può essere prevista la nomina di un responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile del procedimento per la fase di affidamento. Le responsabilità sono in tal caso ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

Può essere altresì istituita una struttura di supporto al RUP cui destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

Nel caso, ai fini dell'affidamento, la Fondazione designi una commissione giudicatrice il RUP può farne parte.

Il RUP è designato tra i dipendenti, assunti anche a tempo determinato, della Fondazione, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 al Codice e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.

Il RUP può essere scelto tra terzi non dipendenti della Fondazione per l'inesistenza o l'insufficienza, anche in ragione dei preesistenti carichi di lavoro, di risorse disponibili all'interno di quest'ultima dotate dei necessari requisiti e/o competenze professionali.

Il RUP viene designato nella determina a contrarre o comunque nel primo atto di avvio dell'intervento da realizzare mediante contratto.

Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

Il RUP svolge anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, salvo diversa indicazione della Fondazione.

Il RUP che si trovi in condizioni di conflitto di interessi ne dà comunicazione alla Fondazione e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

4. IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il direttore dell'esecuzione controlla i livelli di qualità delle prestazioni, garantendo altresì che l'esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

I compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede - anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati in relazione alla complessità dell'appalto - al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9 al Codice, assicurando la regolare esecuzione in conformità ai documenti contrattuali.

L'allegato II.14 al Codice individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP. Per tali contratti la Fondazione, su indicazione del direttore dell'esecuzione, sentito il RUP, può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti e coadiuvare il direttore dell'esecuzione secondo quanto previsto dal menzionato allegato II.14.

Qualora la Fondazione non disponga al suo interno di competenze o del personale necessario ad espletare l'attività di direzione dell'esecuzione, l'incarico può essere affidato con le modalità previste dal Codice.

Il Direttore dell'esecuzione – quando non è nominato nella determina a contrarre - è designato, su proposta del RUP, con provvedimento successivo alla nomina di quest'ultimo.

Le modalità dell'attività di direzione, controllo e contabilità demandata al RUP o al direttore dell'esecuzione, se nominato, sono individuate con il capitolato speciale o, in mancanza, sulla base dell'allegato II.14, secondo criteri di trasparenza e semplificazione, e prevedono l'uso delle piattaforme digitali di cui all'articolo 25 del Codice.

Il capitolato speciale contiene anche la disciplina delle contestazioni in corso di esecuzione, fatta salva l'iscrizione delle riserve per le quali vale in ogni caso quanto previsto dagli artt. 34 e 7 dell'allegato II.14 al Codice.

I contratti sono soggetti a verifica di conformità al fine di certificare il rispetto delle

caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

La verifica di conformità, cui consegue anche il saldo delle prestazioni rese dal fornitore, deve essere completata non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14 al Codice, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Nella lettera d'incarico, in presenza di servizi di limitata complessità, i tempi possono essere ridotti.

Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, la Fondazione può prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto. Per la nomina e il compenso dei verificatori si applica il comma 4 dell'art. 116 del Codice.

In tale ultimo caso, non possono essere affidati incarichi di verifica di conformità: 1) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio; 2) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto; 3) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare; 4) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.

Le modalità tecniche e i tempi della verifica di conformità sono stabiliti nel capitolato. Ciò a maggior ragione qualora la cadenza delle verifiche possa non coincidere con il pagamento periodico delle prestazioni in modo tale da non ostacolare il regolare pagamento in favore degli operatori economici.

Salvo motivate esigenze, le attività di verifica di conformità per i contratti a prestazioni periodiche o continuative sono svolte durante la loro esecuzione.

La Fondazione può sostituire, ai sensi dell'art. 50 co. 8 del Codice, al certificato di verifica di conformità quello di regolare esecuzione rilasciato dal RUP o dal Direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è rilasciato non oltre tre mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

5. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può essere nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, una Commissione giudicatrice.

La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto

La Commissione, di cui può far parte il RUP, è presieduta e composta da dipendenti o consiglieri della Fondazione, in possesso di adeguate competenze professionali. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la Fondazione può scegliere il Presidente e i singoli

componenti della Commissione anche tra professionisti esterni.

Le nomine devono rispettare i criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

Non possono esser nominati commissari coloro che si trovano nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 93 del Codice degli Appalti.

6. COSTITUZIONE ALBO OPERATORI ECONOMICI

La Fondazione costituisce appositi elenchi per l'individuazione degli operatori economici.

Fatto salvo la possibilità di avvalersi delle convenzioni stipulate da soggetti aggregatori o del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), prima dell'adozione di una piattaforma per le gare, l'Albo degli operatori economici potrà costituire la banca dati relativa ad operatori economici e professionisti qualificati di FRT.

L'Albo dei fornitori è un elenco aperto a tutti gli operatori economici interessati ad instaurare rapporti contrattuali con FRT per l'affidamento di forniture, servizi e prestazioni professionali, rientranti nelle categorie definite nel presente Regolamento.

Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblicato su sito istituzionale di FRT e costantemente aggiornato, nel quale è rappresentata la volontà della Fondazione di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.

L'iscrizione agli elenchi degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la Fondazione delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.

La Fondazione procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.

7. PRINCIPI GENERALI

Il ricorso alle procedure disciplinate nel presente regolamento avviene nel rispetto delle regole indicate dagli artt. da 1 a 12 del Codice ed in particolare nel rispetto dei principi di:

- risultato
- fiducia
- accesso al mercato
- buona fede e tutela dell'affidamento
- autonomia contrattuale
- conservazione dell'equilibrio contrattuale

- tassatività delle cause di esclusione e massima partecipazione
- applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore
- economicità,
- efficacia,
- tempestività,
- correttezza,
- libera concorrenza,
- non discriminazione,
- trasparenza,
- proporzionalità,
- pubblicità,
- rotazione degli inviti e degli affidamenti.

In applicazione del principio di rotazione, salvo quanto previsto nel periodo che segue, è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

Gli affidamenti sono da FRT ripartiti in fasce in base al valore economico, ragion per cui il divieto di affidamento o di aggiudicazione di cui al periodo che precede si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo in ogni caso quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 49 del Codice.

Fermo restando che per i servizi e le forniture di importo inferiore a 140 mila euro si procederà con affidamento diretto come indicato nel successivo paragrafo 7, lett. a), le fasce di valore all'interno delle quali opera il principio di rotazione, tenuto conto di quanto previsto nell'ultimo periodo del presente paragrafo, sono le seguenti: a) da 5.001 euro fino a 40 mila euro; b) maggiore della precedente e fino a 70 mila euro; c) maggiore della precedente e fino a 110 mila euro; d) maggiore della precedente e fino a 139.999 mila euro.

In casi adeguatamente motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettera e), non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

8. VALORE STIMATO DELL'APPALTO

L'individuazione della tipologia di procedura di cui ai successivi paragrafi è subordinata alla stima del valore massimo.

Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla Fondazione. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la Fondazione prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto.

La scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del Codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino e salvo quanto previsto dall'art. 58 del Codice.

Per i contratti relativi a servizi: a) quando una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, è computato l'importo complessivo stimato della totalità di tali lotti; b) quando l'importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14, le disposizioni del Codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

Per gli appalti di forniture: a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 del menzionato art. 14 è computato l'importo complessivo stimato della totalità di tali lotti; b) quando l'importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai medesimi commi 1 e 2, le disposizioni del Codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

In deroga a quanto previsto nei due precedenti periodi, la Fondazione può aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del Codice quando l'importo stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000, purché l'importo cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento dell'importo complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati il progetto di acquisizione delle forniture omogenee o il progetto di prestazione servizi.

Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto: a) l'importo reale complessivo dei contratti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di importo che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale; b) l'importo stimato complessivo dei contratti aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi.

Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, l'importo da assumere come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto è il seguente:

a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, l'importo stimato complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, l'importo complessivo, ivi compreso l'importo stimato di quello residuo;
b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non può essere definita, l'importo mensile moltiplicato per quarantotto.
Per gli appalti di servizi, l'importo da porre come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente:
a) per i servizi assicurativi il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
b) per gli appalti riguardanti la progettazione gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;
c) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo: 1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, l'importo complessivo stimato per l'intera loro durata; 2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, l'importo mensile moltiplicato per 48.

Il calcolo dell'importo stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sull'importo totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende l'importo delle operazioni di posa e di installazione.

Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, l'importo da prendere in considerazione è l'importo massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

I contratti che hanno per oggetto due o più tipi di prestazioni sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che ne costituisce l'oggetto principale. L'oggetto principale è determinato in base all'importo stimato più elevato tra quelli delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista dal contratto.

L'importo stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui la Fondazione o l'ente concedente avvia la procedura di affidamento del contratto.

Si richiamano in ogni caso ad integrazione e chiusura di quanto precede le disposizioni contenute nell'art. 14 del Codice.

9. SOGLIE

L'unica soglia rilevante ai fini del presente Regolamento, viste le previsioni di cui agli articoli 62 e 63 del Codice, è quella prevista dall'art. 50 per l'affidamento diretto dei servizi e delle forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro.

10. DETERMINA O DECISIONE DI CONTRARRE E FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici la Fondazione, con apposito atto, adotta la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

La decisione individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Contiene altresì la designazione del RUP e, se del caso, del Direttore dell'esecuzione ove diverso dal primo.

Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza.

L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

11. AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD € 140.000

11.1 Modalità di selezione del soggetto affidatario

Per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a euro 140.000 – salvo quanto previsto dall'art. 48 comma 2 del Codice e ferma l'eventualità del ricorso alle procedure ordinarie prescritte dal medesimo Codice – **FRT procederà mediante affidamento diretto** anche senza previa consultazione di più operatori economici, scegliendo soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze idonee all'affidamento.

Qualora la Fondazione abbia optato per la consultazione di più operatori economici, salvo diverse indicazioni contenute nella determina a contrarre, il RUP, fino a intervenuta definizione dell'Albo fornitori, procederà come in appresso.

Verificherà, in primo luogo, la sussistenza di una convenzione CONSIP che metta a disposizione il servizio/bene di cui la Fondazione necessita e - qualora tale convenzione sia in linea con le

esigenze da soddisfare e conforme al bene/servizio oggetto di acquisto – valutatane la convenienza, procederà ad aderirvi.

Laddove non fosse possibile, opportuno o conveniente acquisire il bene o servizio tramite convenzione CONSIP, il RUP – tenendo per quanto possibile conto dei parametri di prezzo/qualità previsti in tali convenzioni - procederà alla consultazione di più operatori economici confrontandone le offerte. Il RUP valuterà il numero delle offerte da richiedere tenendo conto dell'importo dell'affidamento, della tipologia di bene/servizio e di altre circostanze quali, a titolo indicativo, particolari requisiti tecnico professionali del soggetto affidatario, complessità del servizio, tempistiche di esecuzione etc.

Tale attività può essere effettuata, a condizione del rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, nel modo ritenuto dal RUP più conveniente, sia tramite consultazione di cataloghi del mercato elettronico sia con trasmissione delle richieste di offerta tramite pec agli operatori selezionati come in appresso.

Il RUP, se - in base alla tipologia del bene/servizio da acquisire e/o di ulteriori elementi che lo consigliano - reputa opportuno dare particolare ampiezza e pubblicità all'indagine di mercato, può selezionare gli operatori economici da consultare tramite avviso da pubblicare sul sito istituzionale della Fondazione.

In alternativa all'indagine di mercato di cui sopra, il RUP può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi già costituiti presso la Fondazione ovvero reperibili sul MEPA.

La scelta degli operatori da invitare, in ogni caso, deve essere effettuata dal RUP secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

La richiesta di preventivo deve contenere almeno i seguenti elementi:

- breve descrizione del bene o servizio richiesto;
- importo massimo di affidamento sul quale effettuare il ribasso (o, in caso di impossibilità, indicazione degli elementi che possano supportare l'operatore in una corretta quantificazione);
- tempistiche di consegna o durata dell'esecuzione del servizio;
- eventuali modalità di esecuzione della prestazione;
- eventuali requisiti tecnico-professionali da possedere per presentare offerta;
- modalità di presentazione dell'offerta;
- termine massimo per la presentazione dell'offerta;
- clausole di revisione prezzi;
- facoltà della Fondazione di non affidare ove nessuna delle offerte risulti conveniente.

Per gli affidamenti dei contratti di servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari

dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto o alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

Negli avvisi ed inviti è obbligatorio anche l'inserimento delle clausole di revisione prezzi.

Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.
Il RUP, all'esito dell'indagine di mercato o dell'individuazione da elenco condotte secondo le modalità sopra indicate, previa verifica dei requisiti di partecipazione a norma del paragrafo 11.3 che segue, seleziona l'affidatario, garantendo, in ogni caso, il rispetto dei principi di rotazione, economicità ed efficacia.

Resta fermo che la Fondazione può decidere di non procedere all'affidamento se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nell'invito e può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

Tutta la documentazione relativa alla procedura di selezione (richieste di offerta/preventivo, eventuali richieste di chiarimenti e relativi riscontri, offerte pervenute etc.) deve essere protocollata.

All'esito della attività svolta, il RUP redige una relazione in cui indica tutti gli elementi della procedura di selezione effettuata, tra i quali: la sussistenza o meno di una convenzione CONSIP, la convenienza o meno della stessa, il nominativo dell'operatore economico selezionato, i soggetti invitati, i soggetti che hanno presentato offerta e più in generale descrive i criteri seguiti per la scelta; indica, inoltre, condizioni contrattuali particolari e la richiesta, ove necessaria, della cauzione provvisoria di cui all'art. 106 del Codice e/o la mancata richiesta di quella definitiva di cui all'art. 117 del Codice.

11.2 Formalizzazione dell'affidamento

Il contratto in via generale è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato al Codice I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e i computi, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Selezionato l'affidatario, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi trenta giorni anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione:
a) nel caso di un diverso termine previsto nell'invito a offrire;
b) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della Fondazione, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto
Concernendo il presente regolamento soltanto appalti di importo inferiore alle soglie europee, al contratto, ai sensi dell'art. 55 comma 2 del Codice, non si applicano: 1) lo stand still di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; 2) il termine dilatorio di cui all'art. 18 comma 4 del Codice.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Fondazione, l'affidatario selezionato può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Il contratto dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

a) le puntuali condizioni di sua esecuzione;
b) le modalità di pagamento delle inerenti prestazioni e le correlate dichiarazioni in ordine all'assolvimento degli obblighi di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i.;
c) la sua durata con l'eventuale previsione dei casi di risoluzione contrattuale o della possibilità di recesso delle parti;
d) l'informativa privacy;
e) il codice univoco per la fatturazione elettronica obbligatoria o l'indirizzo pec ove equivalente;
f) l'indicazione della polizza assicurativa per la R.C.A. in caso di fornitura di servizi (in forma di autocertificazione).

11.3 Verifiche sull'affidatario

Nelle procedure di affidamento d'importo inferiore a 40 mila euro, gli operatori attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e

qualificazione richiesti. Il RUP verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la Fondazione procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Fondazione per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Nelle procedure di affidamento di importo pari o superiore a 40 mila euro valgono le regole di cui in appresso.

IL RUP, prima dell'affidamento, verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del Codice, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Il RUP, con le medesime modalità di cui al periodo che precede, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 100 del Codice.

Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della Fondazione, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

12 AFFIDAMENTI DI SERVIZI E DI FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO

La Fondazione, qualora intenda procedere ad affidamenti di importo pari o superiore alla soglia degli affidamenti diretti, potrà:

1) procedere all'acquisizione di forniture e servizi ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;

2) ricorrere per l'attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 al Codice a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate. Allo scopo, L'Unità Gare, Contratti e Acquisti provvederà ad individuare, sull'elenco presente nel sito istituzionale dell'ANAC, la stazione appaltante o la centrale di committenza con idonea qualificazione a norma dell'art. 62 comma 2 del Codice cui indirizzare – previa approvazione dell'amministratore unico - la domanda di svolgimento della procedura di gara d'interesse.

Qualora il soggetto prescelto accetti esplicitamente o - ai sensi dell'art. 62 co. 10 del Codice - tacitamente di svolgere la procedura di gara per conto di FRT, l'inerente rapporto sarà perfezionato e regolato tramite un accordo stipulato a norma dell'art. 62 co. 9 del medesimo Codice.

Qualora viceversa il soggetto prescelto, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda, rifiuti di svolgere la procedura di gara richiestagli, la Fondazione si rivolgerà ad ANAC affinché provveda entro i successivi 15 giorni all'assegnazione di ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza con idonea qualificazione.

Nel caso il soggetto assegnatario accetti di svolgere la procedura di gara, FRT procederà anche in tal caso a disciplinare il rapporto con esso instaurando con accordo stipulato a norma dell'art. 62 co. 9 del Codice. In difetto rivolgerà una nuova istanza all'ANAC e così fino a che non avrà individuato una stazione appaltante o una centrale di committenza qualificati disponibili a cooperare.

La Fondazione potrà infine, per gli affidamenti di cui in rubrica, effettuare ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento del suo specifico fabbisogno, oppure per ragioni di convenienza economica, la Fondazione potrà agire, previa motivazione, senza limiti territoriali.
Per strumenti di acquisto s'intendono gli strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra di essi: 1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori; 2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici sono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo; 3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo.

13. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANO DI CONTROLLO

Le verifiche svolte dall'Organo di controllo sono dirette a valutare che le attività di cui sopra siano svolte in linea con le previsioni e/o comunque nel rispetto delle regole di legge.

All'Organo di controllo viene pertanto garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante inerente agli acquisti effettuati secondo la presente procedura.

14. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio d'amministrazione.